



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (A.C.1690).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
Repertorio atti n. 113 / C V del 7 novembre 2013

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 novembre 2013:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTA** la nota n. 6753 DAGL/402/PRES/2013 del 17 ottobre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (A.C.1690), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 ottobre 2013, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che detto provvedimento è stato inviato, il 23 ottobre 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che per l'esame dello schema di disegno di legge, è stata convocata una riunione a livello tecnico per il giorno 30 ottobre 2013 durante la quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto l'inserimento di due modifiche normative riguardanti l'estensione a tutte le Regioni dell'eliminazione del tetto di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e una revisione delle disposizioni relative alla flessibilità fiscale delle Regioni in materia di maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e di riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011; inoltre, hanno chiesto di potere avere una risposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze circa l'esclusione dal patto di stabilità delle Regioni di alcune spese già conteggiate negli obiettivi di finanza pubblica di cui sono destinatarie, in modo esclusivo, le Regioni medesime;

**CONSIDERATO**, inoltre, che i rappresentanti della Regione Siciliana hanno evidenziato l'inadeguatezza e insufficienza dello stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per il "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avendo i comuni della loro Regione, in ordine alla sola seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sopportato per l'anno 2013 costi superiori a tale stanziamento destinato, invece, a livello nazionale, constatando l'assenza di una strategia condivisa a livello nazionale in ordine all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e chiedendo un approccio di sistema rispetto a tale tematica, in assenza del quale si assiste in termini di impatto, anche economico, ad un carico insopportabile per la Regione medesima;

*Handwritten signature*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'ANCI hanno messo l'accento sul tema dell'immigrazione condividendo la posizione delle Regioni per quanto concerne le richieste di maggiori risorse finanziarie, sottolineando la necessità di garantire che la capienza del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati assicuri l'effettiva copertura delle spese che annualmente sono sostenute dai Comuni; inoltre, hanno rappresentato l'esigenza che tale Fondo sia inserito in un percorso di accoglienza che dia continuità al lavoro finora svolto, favorendo un'azione sinergica e coordinata tra tutte le Istituzioni, centrali e locali, coinvolte;

**CONSIDERATO**, inoltre, che sempre i rappresentanti dell'ANCI hanno messo in evidenza che, avendo il provvedimento in esame incrementato il medesimo Fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2013, stabilendo che le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo e prevedendo l'articolo 7, comma 4, del disegno di legge di stabilità 2014 il rifinanziamento del citato Fondo nazionale per 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, rimarrebbe senza copertura finanziaria l'anno 2014, con possibili ricadute negative sui Comuni che hanno già affrontato i relativi costi per il 2013; infine, si sono riservati di far pervenire proposte in merito all'articolo 2 del provvedimento riguardante la finanza degli enti territoriali;

**CONSIDERATO** che l'UPI ha comunicato di non potere essere presente al citato incontro, facendo pervenire un documento contenente alcune proposte emendative relativamente all'articolo 2 concernente disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti hanno preso atto delle proposte formulate, riservandosi una valutazione al riguardo;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che è stato consegnato (All. A), già formulati in sede tecnica;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All. B);
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All. C), riguardanti, in particolare, l'obbligo dell'immediata estinzione dei debiti sui trasferimenti regionali alle Province e, quindi, la previsione di una clausola di compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità interno e l'esclusione delle Province dal riordino delle società controllate, essendo queste ultime oggetto della più complessiva riforma delle Province contenuta in altro più organico provvedimento all'esame del Parlamento;

**CONSIDERATO** che il Governo si è riservato una valutazione in merito alle proposte formulate dalle Regioni e dagli Enti locali;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione trasmesso, con nota n. 6753 DAGL/402/PRES/2013 del 17 ottobre 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delino

ALL - A



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**13/110/CU2/C2**

**PARERE AL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120 RECANTE  
MISURE URGENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA NONCHÉ IN  
MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime il proprio parere favorevole al provvedimento condizionato all'accoglimento degli emendamenti allegati.

La Conferenza rileva forti criticità riguardo all'art. 1 inerente le disposizioni in materia di immigrazione stante la carenza di risorse stanziare e si riserva di presentare a riguardo un emendamento al disegno di legge di stabilità 2014.

Roma, 7 novembre 2013

**EMENDAMENTI**

Eliminazione dell'obiettivo del Patto di stabilità in termini di competenza ..... 2

Estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi..... 2

Chiarimento su vincoli incrociati sulla flessibilità IRAP addizionale regionale IRPEF..... 3

Disciplina delle esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate o comunque abilitate ai fini della successiva rivendita. .... 3

Tassazione dei veicoli e motoveicoli ultraventennali ..... 4

Addizionale regionale all'Irpef: possibilità per le Regioni di introdurre soglie di esenzione come attualmente permesso ai comuni..... 5

Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati..... 5

**Eliminazione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza**

Al comma 9 dell'art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: *“che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,”*.

**Relazione**

La nuova disciplina del Patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l'obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l'importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.

**Estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.**

All'articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole “per l'anno 2013” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2013 e 2014”. Contestualmente, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis:



“Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali”.

### **Relazione**

L’emendamento è finalizzato ad estendere al 2014 l’esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi, con l’obiettivo di favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal DL 35-2013.

### **Chiarimento su vincoli incrociati sulla flessibilità IRAP addizionale regionale IRPEF.**

*1. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è così sostituito:*

“3. A decorrere dal 2014 il provvedimento regionale che dispone misure che comportino una riduzione netta dell’IRAP non può trovare copertura finanziaria con una contestuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF che, sommata a quella vigente, risulti superiore allo 0,5%.”

*2. L’articolo 6, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso.*

### **Relazione**

La presente proposta mira a chiarire che, a decorrere dal 2014, il provvedimento regionale che disponga la riduzione netta dell’IRAP non può trovare copertura finanziaria in una contestuale maggiorazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale IRPEF per la parte della riduzione IRAP che corrisponde ad una variazione dell’Addizionale superiore allo 0,5%.

### **Disciplina delle esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate o comunque abilitate ai fini della successiva rivendita.**

All’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 43, le parole “consegnati, per la rivendita,” sono sostituite dalle seguenti: “ceduti, per la rivendita, secondo le modalità previste dall’articolo 36, comma 10 del decreto legge



*23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,";*

b) il comma 44 è abrogato.

## **Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a modificare l'attuale normativa che disciplina le esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate o comunque abilitate ai fini della successiva rivendita.

L'attuale impianto normativo, individuando nella mera comunicazione ad Aci degli elenchi dei veicoli in proprio possesso il presupposto della sospensione dell'obbligazione tributaria può facilmente prestarsi a comportamenti elusivi. Tale conseguenza è dovuta al fatto che la norma non attribuisce alcuna rilevanza al titolo in base al quale avviene la consegna, ponendo l'accento esclusivamente sulla formalità della comunicazione.

Negli ultimi anni diverse Regioni (come ad esempio l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lombardia), proprio allo scopo di contrastare questi fenomeni hanno legiferato in tal senso, differenziandosi dalla normativa nazionale. Poiché tali disposizioni non sono state impugnate e sono ad oggi vigenti, la proposta emendativa è finalizzata anche a ristabilire coerenza tra le norme regionali e tra queste e la legislazione statale.

L'emendamento, che non determina nuovi e/o maggiori oneri a carico del contribuente, individua quale presupposto della sospensione dell'obbligazione tributaria l'effettivo trasferimento della proprietà del veicolo mediante le formalità agevolate prevista dall'articolo 36, comma 10 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. minivoltura).

Inoltre, circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'attuale regime agevolativo ai soli casi in cui si adempia alle formalità di cui all'articolo 36, comma 10 del D.L. 41/95, l'emendamento comporterà un aumento del gettito derivante dalla tassa automobilistica, con effetti positivi sui bilanci regionali e senza oneri e/o riflessi sulla finanza statale.

## **Tassazione dei veicoli e motoveicoli ultraventennali**

All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

*"5. Le Regioni possono derogare alla disciplina di cui ai commi precedenti, prevedendo l'introduzione di una tassa di possesso forfettaria non superiore ad euro 80 per gli autoveicoli ed euro 40 per i motoveicoli, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla*



*costruzione dei veicoli e dei motoveicoli. La tassa di cui al periodo precedente non trova applicazione per i veicoli di cui al comma 3. Le Regioni possono rideterminare gli importi forfettari di cui al presente comma entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.”*

### **Addizionale regionale all'Irpef: possibilità per le Regioni di introdurre soglie di esenzione come attualmente permesso ai comuni**

*All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:*

*“Le Regioni possono stabilire una soglia di esenzione reddituale da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF, o la sua maggiorazione, non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ai fini dell'addizionale IRPEF.”*

### **Relazione**

L'articolo 1, comma 11 della L. 148/2011, nell'allineare gli spazi di autonomia tributaria dei Comuni in materia di addizionale IRPEF rispetto a quelli previsti per le Regioni dall'articolo 6 del D.lgs. 68/2011, ha salvaguardato la facoltà, già introdotta per i Comuni dalla L. 296/2006, di istituire “una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta”. Secondo quanto previsto dal medesimo comma, “nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”. L'emendamento risponde alla necessità di un intervento normativo statale volto a riconoscere esplicitamente alle Regioni la medesima facoltà attribuita ai Comuni in relazione all'adozione di manovre sull'addizionale IRPEF.

### **Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati**

Il punto 3.23 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del DPCM 28/12/2011 concernente “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” è sostituito dal seguente:





“3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.

Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti “up front” - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di “derivati” che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali “bullet/amortizing”, la contabilizzazione viene effettuata all’effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:

- a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.
- b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all’estinzione anticipata di debito.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 7-11-2013



AC-B



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AC 1690**

**Conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione**

**Conferenza Unificata  
Roma, 7 novembre 2013**

**ARTICOLO 1**  
**(Disposizioni in materia di immigrazione)**

*All'art. 1, comma 1, sostituire le parole "è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti parole "è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2013".*

*Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.*

**MOTIVAZIONE**

I Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio: si tratta di ragazzi stranieri che arrivano o si trovano soli sul territorio e che il Comune, per competenza, deve provvedere a collocare temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione. Spesso si tratta di situazioni legate alla necessità di dover far fronte a numerosi e imprevisi arrivi (come nel caso dell'emergenza nord Africa) che hanno fatto sì che i comuni più esposti (perché in frontiera o grandi città) abbiano visto un gran numero di minori collocati in strutture di accoglienza sul proprio territorio senza avere le risorse economiche necessarie o i servizi sociali commisurati alle necessità. Un importante passo avanti è stato l'accordo con il governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento di fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori nord Africa e che ha creato le premesse per **l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei msna presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

Gli emendamenti proposti vanno nella direzione di garantire che la capienza del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia commisurato ad assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano. Emerge con evidenza che, per quanto sia da riconoscere l'impegno dello Stato, che per la prima volta ha istituito un Fondo stabile e pluriennale per la copertura di costi fino ad oggi totalmente a carico dei Comuni, lo stanziamento di 20 milioni di euro appare del tutto insufficiente.

La cifra richiesta, pari ad 80 milioni di euro, copre soltanto parzialmente i costi (più di 200 milioni di euro all'anno) per l'accoglienza degli oltre 7000 MSNA, mediamente presenti sul nostro territorio (i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportano, al 30/09/2013, la segnalazione di 7821 minori stranieri non accompagnati), ma rappresenta un contributo adeguato che, pur tenendo conto dell'attuale situazione di difficoltà finanziaria, permette di dare respiro ai comuni e a mantenere attive le buone pratiche, in termini di coordinamento e standardizzazione degli interventi in un'ottica di sistema.



Si chiede, inoltre, che tale Fondo sia inserito in un Sistema Nazionale che gestisca e monitori le accoglienze e che veda il naturale coinvolgimento di ANCI, come in SPRAR o già nel Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale soluzione permetterebbe di non disperdere le esperienze e le competenze acquisite con il Programma, dando continuità al lavoro svolto fino ad oggi e mirato anche alla definizione di un articolato percorso di accoglienza che favorisca un'azione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte, tanto a livello locale quanto a livello centrale, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore.



120 milioni: entrata utile ai fini del PSI

**ARTICOLO 2**  
**(Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)**

Al comma 1 le parole "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2013"

Al comma 2, la parola "non" è abrogata

**MOTIVAZIONE**

*A seguito dell'analisi, in sede tecnica, del gettito IMU e delle conseguenti assegnazioni statali per l'anno 2012, anche alla luce delle imperfezioni di stima sui comuni terremotati, è stato necessario integrare il Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 di 120 milioni di euro.*

*Il comma 2 dell'articolo 2 stanziava per il solo 2013 un contributo di 120 milioni di euro a titolo di integrazione del Fondo di Solidarietà Comunale ma non è considerato come entrata utile ai fini dal Patto di stabilità interno.*

*L'esclusione dal Patto di Stabilità del contributo costituisce solo liquidità per i comuni i quali potranno utilizzarla solo per spese non rilevanti ai fini del Patto.*

*L'emendamento proposto intende consolidare il contributo ad integrazione del Fondo e renderlo pienamente utilizzabile.*

**Copertura**

*Alla copertura si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno*



## Abrogazione manovra aggiuntiva 2013 PSI

### ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 5, lett. a) il capoverso "2-bis" è abrogato.

Copertura

*Alla copertura derivante dall'abrogazione del comma si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno*

#### MOTIVAZIONE

*Il patto di stabilità interno prevede l'individuazione di Comuni virtuosi i quali avrebbero dovuto conseguire un obiettivo strutturale pari a zero, mentre i restanti Enti si sarebbero dovuti fare carico dell'importo complessivo della manovra del comparto, ossia anche degli importi della manovra azzerata agli Enti virtuosi attraverso la maggiorazione del loro obiettivo di un punto percentuale.*

*Pertanto, fino alle norme di cui al comma 5 della "manovrina", i saldi del patto di stabilità (in percentuale della spesa media corrente 2007/2009), da applicare ai soli enti "non virtuosi" dovevano essere le seguenti:*

- 15,8% dall'anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 13% nel 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

*L'individuazione degli Enti virtuosi, da determinarsi con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non è avvenuta. In tal caso la legge prevedeva l'applicazione delle seguenti percentuali:*

- 14,8% dall'anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 12% nel 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (dal 2014 si applicherà la percentuale del 14,8%).

*Il comma 5 della "manovrina" dispone invece che per il 2013 tutti i Comuni sono considerati "non virtuosi" e quindi devono applicare la percentuale pari a*

- 15,61% dall'anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 12,81% nel 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti



*L'effetto di questa disposizione è una maggiore contribuzione per il 2013 del comparto dei Comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo di circa 380 milioni di euro*

*Con l'emendamento proposto si chiede di abrogare il capoverso che aumenta il contributo dei Comuni e delle Province al risanamento della finanza pubblica.*

*Alla copertura si provvede facendo ricorso al programma di dismissioni già utilizzato a copertura di 525 milioni dell'importo complessivo necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo*



## Differimento della certificazione alle regioni dell'avvenuto pagamento

### ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 7, lett. c) sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "fornisce formale certificazione alla Regione" sono sostituite con le seguenti "fornisce formale certificazione alla Ragioneria Generale dello Stato"
- le parole "31 ottobre" sono sostituite con le seguenti "30 novembre"
- eliminare dalle parole "Sulla base delle certificazioni" fino a "e successive modificazioni.>>
- Aggiungere il periodo ". La Ragioneria Generale dello Stato rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4 al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi.>>"

#### MOTIVAZIONE

*Il decreto legge 35 del 2013 stabilisce che il pagamento dei debiti delle Regioni deve riguardare, per almeno due terzi i residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Le risorse messe a disposizione dalle Regioni devono essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti.*

*Il comma 7 lett. c) articolo 2 del presente decreto dispone che all'atto dell'estinzione da parte delle Regioni dei debiti nei confronti degli enti locali gli stessi provvedano all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale deve fornire la certificazione alla Regione entro il 31 ottobre dell'avvenuto pagamento dei debiti, in relazione ai debiti già estinti dalla regione entro il 30 settembre, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti della regione nei restanti casi. La mancata certificazione rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.*

*Con il presente emendamento si chiede che la comunicazione dei pagamenti effettuati dagli Enti locali, come tutti gli adempimenti relativi al Patto di Stabilità Interno, sia indirizzata*





*non alle Regioni ma alla Ragioneria Generale dello Stato e che il termine sia differito al 30 novembre per consentire agli enti di effettuare la comunicazione in tempi congrui.*

*Si chiede inoltre che i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi, per le finalità di cui al presente comma, prendano parte al tavolo istituito dall'Articolo 2 comma 4 del decreto legge n.35 del 2013 che deve verificare gli adempimenti delle Regioni e delle Province autonome relativamente al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012.*

*Vista la pluralità di sanzioni già poste a carico dei dirigenti dal decreto legge n.35 del 2013 si propone inoltre di abolire l'ulteriore sanzione prevista dal presente comma.*



## Pagamento debiti pregressi

### **ARTICOLO 2** **(Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)**

Al comma 7 lett. c) infine al primo periodo aggiungere le parole "se compatibile con gli obiettivi del Patto di stabilità interno"

#### **MOTIVAZIONE**

*L'estinzione di debiti da parte degli enti locali a seguito del pagamento delle Regioni dei residui passivi nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi, potrebbe causare difficoltà nel raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno. Pertanto, al fine di non aggiungere un ulteriore danno, oltre quello causato dal ritardo del pagamento da parte delle Regioni, si chiede di limitare il pagamento dei debiti in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno.*



## Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

### MOTIVAZIONE

*La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato.*

*Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) e quando la stima è distante dal gettito reale, la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).*

*Con il comma 3 si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno.*



**Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art.4, d.lgs. n.23/2011)**

**Aggiungere il seguente articolo:**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.



## MOTIVAZIONE

*Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.*

*La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.*

*In particolare, con le disposizioni proposte:*

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

*Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.*

*La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.*



Upi p. 2

ALL-C

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 7-11-2013

Unione Province d'Italia



UPI



## EMENDAMENTI AC 1690

Conversione in legge d.l. n. 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (C1690)–

## ART.2

### (disposizioni in tema di finanza agli enti territoriali )

Al comma 7 lett. c) dopo le parole ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti" aggiungere le parole "se compatibile con gli obiettivi di patto di stabilità interno".

#### Motivazione

*l'obbligo di pagare, posto in capo agli enti locali, le fatture con le risorse trasferite dalla Regione, può confliggere con gli obiettivi di patto di stabilità interno. Dunque, laddove esista un piano dei pagamenti regionali, l'obbligo di pagare deve contemperarsi con l'obbligo di rispettare i vincoli di finanza pubblica, essendo tali pagamenti derivanti da una autonoma scelta (e tempistica) della Regione che non può e non deve mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo di patto dell'ente locale.*



## ART.2

### (disposizioni in tema di finanza egli enti territoriali )

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

**"7 – bis. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente:**

**3- bis in virtù del riordino delle funzioni fondamentali delle Province, il comma 1 non trova applicazione nei confronti delle Province"**

*Motivazioni:*

*La disciplina recata dall'art.4 del decreto legge n. 95/12, convertito con legge n.135/2012 prevede – entro il 31 dicembre 2013 - la messa in liquidazione ovvero lo scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla PA, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90% dell'intero fatturato. Questa norma, nel caso delle Province, rischia di determinare una disfunzionalità o peggio ancora una svendita e liquidazione di società – in attivo e perfettamente operative - che svolgono funzioni provinciali.*

*Essendo in itinere un progetto di riforma delle autonomie locali che prevede anche lo spostamento a diversi livelli di governo delle funzioni amministrative assegnate a province, comuni ed unioni di comuni, si ritiene necessario escludere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4 le Province.*





## ART.2

### (disposizioni in tema di finanza agli enti territoriali )

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

*"7 – bis. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135."*

#### MOTIVAZIONI

*L'emendamento chiarisce che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/13 che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sulle Province previste nell'articolo 23 del DL 201/11 e negli articoli 17 e 18 del DL 95/12, il blocco delle assunzioni per le amministrazioni provinciali previsto nel comma 9 dell'art. 16 del DL 95/12 è venuto meno e le Province sono pertanto soggette ora alle stesse limitazioni sul turn-over nelle assunzioni che valgono per i Comuni.*

*Il blocco delle assunzioni, e la sua particolare cogenza, nell'incertezza del futuro assetto istituzionale delle Province, mirava ad evitare che nuove risorse fossero immesse nell'ente e destinate a funzioni destinate a non essere più esercitate.*

*Il venir meno del processo di riordino previsto dalle norme dichiarate incostituzionali, ferma restando la possibilità per il legislatore di definire una nuova disciplina di riforma delle Province, rende irragionevole e non proporzionata la reiterazione "sine die" di un blocco delle assunzioni nelle amministrazioni provinciali, che può causare impedimenti e disservizi nello svolgimento delle funzioni che comunque devono essere svolte nei confronti dei cittadini e dei territori.*

*Un eventuale ripristino del blocco delle assunzioni può essere inserito in un ulteriore disegno di riordino delle Province che imponga uno spostamento delle funzioni da esse ad altre istituzioni territoriali, come infatti è previsto nel disegno di legge AC 1542, o un nuovo processo di accorpamento delle Province.*

